



Council of the  
European Union

103310/EU XXVII.GP  
Eingelangt am 07/06/22

Brussels, 7 June 2022  
(OR. en, it)

9903/22

---

**Interinstitutional File:**  
**2021/0200(COD)**

---

CLIMA 272  
ENV 581  
ENER 286  
TRANS 360  
AGRI 235  
IND 217  
ECOFIN 588  
CODEC 856  
INST 216  
PARLNAT 93

#### COVER NOTE

---

From:	The Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	26 May 2022
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement [10867/21 - COM (2021) 555 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality <sup>1</sup>

---

Delegations will find enclosed the opinion of the Italian Chamber of Deputies on the above.

---

<sup>1</sup> Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-0555/itcam>  
Please note that the Commission reply might be available at the following address:  
[https://ec.europa.eu/dgs/secretariat\\_general/relations/relations\\_other/npo/italy/2021\\_en.htm](https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/italy/2021_en.htm)



**Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi  
(COM(2021)555)**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi;

premessi che:

- la proposta modifica gli obiettivi annuali nazionali di riduzione dei gas serra nei settori non coperti dal sistema per lo scambio delle quote di emissione (*emission trading system* – ETS), al fine di allinearne il contributo al conseguimento dei nuovi e più ambiziosi traguardi climatici di riduzione di almeno il 55% delle emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- la proposta è strettamente connessa ad altre iniziative presentate dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto denominato "Pronti per il 55%", e segnatamente alla revisione del sistema ETS e a quella del regolamento sugli assorbimenti di gas serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo e dalla silvicoltura, cosiddetto LULUCF (*land use, land use change and forestry*);

considerato che:

- gli obiettivi sono ripartiti a livello nazionale sulla base del PIL pro capite aggiornato al 2017-2019, a cui sono applicati degli aggiustamenti in modo efficace rispetto ai costi;
- nelle conclusioni del Consiglio Europeo del 10 dicembre 2020, confermate nella riunione del 23 maggio 2021, si sottolinea che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in maniera tale da preservare la competitività dell'UE e tenere conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni degli Stati membri, come pure degli sforzi compiuti;
- la proposta di regolamento conferma i meccanismi di flessibilità previsti dalla disciplina vigente, che dovrebbero aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, tra cui riveste particolare importanza la riserva di sicurezza in quanto destinata ai Paesi che abbiano effettuato maggiori riduzioni rispetto al proprio target;
- la proposta della Commissione provvede però, per un verso, a rendere più rigida la possibilità di compensare le emissioni nei settori a cui si applica il regolamento con gli assorbimenti risultanti dalla gestione del suolo, e per l'altro a introdurre una riserva supplementare nella quale confluiranno eventuali assorbimenti inutilizzati di cui gli Stati membri potranno beneficiare;

- è confermato l'ambito di applicazione del regolamento vigente, che include anche il trasporto su strada e gli edifici, che dovrebbero essere in futuro inseriti in un apposito sistema per lo scambio delle quote di emissione, come previsto dalla proposta di revisione della direttiva riguardante il sistema ETS, anch'essa in corso di esame presso le istituzioni europee;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo sul documento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevato che sarebbe opportuno produrre una valutazione d'impatto ex ante che tenga conto degli effetti conseguenti alla pandemia da Sars-Cov-2 e alla crisi energetica nazionale e internazionale, pur nella consapevolezza che le stringenti tempistiche dettate dal negoziato, potrebbero renderne difficile la realizzazione;

rilevata altresì la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

esprime una

#### VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto delle strette connessioni tra la proposta di regolamento e le altre iniziative nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55%", appare necessario che la discussione delle varie misure proceda in maniera unitaria al fine di pervenire alla definizione di un quadro normativo complessivo coerente che coniughi l'esigenza di salvaguardia ambientale con la riduzione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo;

b) appare necessario salvaguardare tutte le flessibilità previste nella normativa vigente, con particolare riferimento alla riserva di sicurezza, al fine di tenere maggiormente conto degli sforzi intrapresi e dei progressi già realizzati dagli Stati membri nel percorso della transizione;

c) si valuti pertanto l'opportunità di una revisione delle disposizioni che provvedono a limitare la possibilità per uno Stato membro di compensare le emissioni eccedenti la sua assegnazione annuale con l'utilizzo degli assorbimenti netti di carbonio risultanti dalla gestione del settore del suolo nel quadro del regolamento LULUCF, ai fini di un utilizzo pieno della flessibilità.

d) si valuti l'opportunità di prevedere una maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi in considerazione della momentanea e transitoria revisione delle politiche energetiche della UE conseguente alla crisi internazionale in atto e al collegato impatto negativo in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e aumento dei costi dei prodotti energetici;

e) si valuti la necessità di produrre una chiara valutazione d'impatto (*impact assessment*) ex ante, che tenga conto degli effetti conseguenti alla pandemia da Sars-Cov-2 e alla crisi energetica nazionale e internazionale.